

**Titolo:** Rinuncia concessione cimiteriale tomba di famiglia.

**Domanda:** Qual è la procedura corretta da seguire in riferimento a una richiesta di rinuncia Concessione cimiteriale tomba di famiglia?.

Il concessionario è deceduto e, tra gli eredi aventi titolo, una parte di essi desidera rinunciare alla propria quota.

Secondo il ns. Regolamento di Polizia Mortuaria "con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione possono regolare i propri rapporti interni" mentre gli interessati vorrebbero risolvere velocemente la questione tramite una semplice dichiarazione di atto notorio.

**Comune di Traversetolo (PR)**

**Risposta:**

La rinuncia alla concessione cimiteriale da parte dei familiari discendenti del concessionario originario equivale a rinunciare al diritto acquisito, "jure sanguinis", allo "jus sepulchri" per quella tomba.

Si prende atto che il Vs. Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato dal C.C. nel 1996 (aggiornato per modifica/integrazione dell'art. 61 nel 2002), all'art. 60 "Divisione e Subentri" prevede di accettare la "comunicazioni di rinuncia alla concessione cimiteriale da parte di uno o più aventi titolo (discendenti)" con una semplice "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" (autocertificazione oggi da farsi ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000).

L'atto adeguato è quello notarile (1) e pertanto sarebbe necessario un adeguamento del regolamento che consideri la rinuncia come un atto importante in quanto precluderà il seppellimento del rinunciatario e dei suoi discendenti. L'atto notarile dovrà essere trasmesso al Comune che lo registrerà inserendolo nella Concessione cimiteriale e nella registrazione a "catasto cimiteriale".

Allo stato attuale delle cose, una autocertificazione è rispondente a quanto previsto dal Regolamento, e quindi non potete non accettarla, ma il tutto probabilmente non sarebbe accaduto se aveste fatto omologare il Regolamento dal Ministero della Salute, come previsto dal T.U. delle leggi sanitarie del 1934 (2).

Note

(1) Gli atti notarili possono essere atti pubblici o scritture private autenticate.

L'atto pubblico deve essere redatto dal notaio, mentre la scrittura privata può essere redatta anche da altri (e precisamente da chiunque).

Il codice di deontologia notarile stabilisce che anche quando il notaio viene chiamato ad autenticare una scrittura privata redatta da altri (cioè dalle parti

stesse o da professionisti o da altre persone di loro fiducia) deve controllare che tale documento sia conforme alla legge e corrisponda alla vera volontà delle parti, anche mediante la lettura prima che sia sottoscritto.

Perciò la differenza tra l'atto pubblico e la scrittura privata autenticata dal notaio si è molto attenuata.

In pratica le differenze principali sono le seguenti:

- *l'atto pubblico deve essere redatto dal notaio; se non è stato scritto personalmente dal notaio, deve essere da lui letto alle parti, che devono essere tutte presenti contemporaneamente davanti al notaio; deve essere sottoscritto dalle parti e dal notaio nello stesso momento; deve essere conservato (salvo casi eccezionali) nella raccolta degli atti del notaio, ed è quindi soggetto al controllo del conservatore dell'archivio notarile;*

- *la scrittura privata può non essere redatta dal notaio, può non essere letta dal notaio alle parti e può essere autenticata anche da più notai (ciascuno dei quali attesta l'autenticità delle firme e l'identità delle parti che hanno sottoscritto l'atto in sua presenza); il notaio non ha l'obbligo di conservarla, ma può rilasciarla in originale alle parti.*

(2) vedi anche "Omologazione dei Regolamenti d'igiene (o sanitari)" nell'area Documentazione > Gestione Amm. > Varie Amm..

*La redazione di TuttoSuiCimiteri.*



*QR code del sito [www.tuttosuicimiteri.it](http://www.tuttosuicimiteri.it), puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia touch screen, provalo.*

*Ricorda che le "app" (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su "Play store" di Google che su "App Store di iTune" di Apple, nonché su "WindowsPhone" ed altri sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono molto comodi ed immediati, similmente alle "App*

